

Originale della sentenza	€ 80,00
2 Originali sentenza esecutiva	€ 160,00
4 Copie sentenze per notifica	€ 320,00
Diritti di cancelleria	€ 76,90
<b>Totale spese</b>	<b>€636,90</b>
Il Direttore della Segreteria	

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE****SICILIANA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone	Presidente
dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	Consigliere
dott.ssa Igina Maio	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 4/2017**

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.**63160** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di **Sgroi Salvatore**, nato a Mascali (CT) il 30.10.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Melinda Calandra Checco, del foro di Messina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 novembre 2016, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. dott.ssa Maria Concetta Carlotti, nessuno comparso per il convenuto.

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2016, la Procura Regionale presso questa Corte, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza – Compagnia di Riposto, ha convenuto in giudizio il signor Sgroi Salvatore, titolare dell'omonima azienda agricola, per sentirlo condannare al pagamento della somma di **€ 103.795,89** in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, oltre rivalutazione, interessi e spese del presente procedimento, a titolo di danno erariale conseguente all'indebita richiesta e percezione di contributi comunitari relativi nelle campagne dal 2007 al 2013.

Con relazione n.066412/14 del 16 dicembre 2014, poi integrata con relazione n.0427464/15 del 3 agosto 2015, il Nucleo Mobile della Compagnia di Riposto compendia gli esiti di una indagine di polizia giudiziaria compiuta sulle domande per l'ottenimento di contributi comunitari presentate dal signor Sgroi negli anni dal 2007 al 2013, da cui emergeva che detti contributi erano stati richiesti sulla base di false dichiarazioni inerenti a contratti di affitto e di locazione di fondi rustici.

Più in dettaglio, le risultanze investigative mettevano in evidenza che il signor Sgroi, a decorrere dalla campagna 2007, aveva presentato annualmente domande uniche di pagamento, sulla base delle quali aveva ottenuto contributi pubblici per un totale di euro 66.852,93; per le campagne 2007 e 2008, aveva inoltre presentato domanda di Aiuto/Pagamento per le Misure Agroalimentari e Benessere degli Animali, previste dal Regolamento n.1698/2005/CE, già Misura F del Regolamento n. 1257/99/CE, ottenendo fondi pubblici per un totale di euro 36.942,96.

Nelle domande relative alle campagne 2007, 2008 e 2009, la superficie aziendale dichiarata veniva giustificata mediante un contratto di affitto di fondi rustici, relativo al periodo 1.7.2003 – 30.6.2009; dalle indagini emergeva che uno dei sottoscrittori del contratto, Buda Giuseppe, era deceduto nel 1988, mentre risultavano mai anagrafati altri nominativi (Calì Salvatore, Battiato Giuseppe, Turrisi Giovanni, Nicotra Fiorini Adele). Per alcuni terreni non veniva indicato il proprietario; i militari procedevano all'identificazione mediante visura catastale e, quindi, lo ascoltavano a sommarie informazioni: lo stesso negava di conoscere l'odierno convenuto. Infine, in relazione ai terreni di proprietà della signora Lisi Vittoria, deceduta successivamente alla data di stipula del contratto, venivano ascoltate le figlie, divenute successivamente proprietarie dei terreni, le quali non riconoscevano la firma della madre apposta al contratto e negavano di aver avuto alcun rapporto con il signor Sgroi.

L'insieme di particelle per le quali Sgroi non aveva un valido titolo di affitto assommava a una estensione di 38 ettari, su di una superficie totale dichiarata di 45 ettari, per quanto riguarda le domande uniche di pagamento, mentre assommava a 25 ettari su di un totale dichiarato di 26 ettari, per quanto riguarda le domande di Aiuto per misure agroalimentari.

Quanto alle annualità successive, Sgroi aveva allegato alle domande uniche di pagamento una dichiarazione unilaterale di affitto di fondi rustici cumulativo per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013, a propria firma. Negavano di aver affittato i terreni compresi in tale dichiarazione le eredi della signora Lisi, nonché i signori Turrisi Maria, Musumeci Concetta e Zappalà Rosario. Il titolare della società S. Venera dichiarava, invece, di non aver formalizzato alcun contratto di affitto, ma di aver consentito verbalmente all'uso pascolo dei terreni intestati alla società.

Per le campagne dal 2010 al 2013, il convenuto aveva, quindi, dichiarato di disporre di una superficie di quasi 42 ettari, mentre non poteva fruire di oltre la metà di questa.

Gli esiti delle indagini, come sopra richiamati, determinavano il Pubblico ministero a ritenere che costituisse danno erariale l'intero importo dei premi percepiti dall'odierno convenuto nel periodo considerato, poiché lo stesso, pur essendo legato da un rapporto di servizio in senso funzionale alla pubblica amministrazione, aveva ripetutamente posto in essere una condotta fraudolenta al fine di ottenere un beneficio che non gli sarebbe spettato. Provvedeva, pertanto, a notificare rituale invito a dedurre, ma il sig. Sgroi non presentava deduzioni difensive.

La contestazione di responsabilità veniva, quindi, confermata con l'odierno atto di citazione nel quale il Requirente sottolineava la gravità della condotta ascritta, poiché dolosa, reiterata nel tempo e caratterizzata da uno scostamento particolarmente rilevante tra superfici legittimamente disponibili e superfici artificiosamente dichiarate per la parametrizzazione del contributo pubblico.

Ricordava sul punto che erano state violate le disposizioni dell'articolo 53, comma 1, del regolamento n.796/2004/CE (poi art.60, comma 1, regolamento n. 1122/2009), per quanto attiene alle domande uniche di pagamento, e dell'art.16, punto 5 del regolamento n.1975/2006/CE, per quanto riguarda le misure agroalimentari.

Aggiungeva che la condotta dolosa aveva assunto connotati tali da occultare il danno, sicché il termine di prescrizione del diritto al risarcimento non poteva decorrere che dalla scoperta del fatto dannoso, ovvero dalla prima segnalazione della Guardia di finanza, risalente al 16 dicembre 2014.

Si costituiva in giudizio, in data 28 ottobre 2016, il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Melinda

Calandra Checco.

La difesa chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata prescritta l'azione di responsabilità con riferimento alle somme percepite dal convenuto prima del 18 gennaio 2011, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione, nel caso di specie, era l'invito a dedurre notificato in data 19 gennaio 2016 e che la condotta di Sgroi non aveva costituito obiettivo impedimento ad agire per la restituzione delle somme indebitamente erogate da parte dell'amministrazione, ragion per cui il termine prescrizionale doveva farsi decorrere, per ciascun premio, dalla data del relativo pagamento.

Ancora in via preliminare, chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.1725/14 RGNR, in corso presso il Tribunale di Catania, ritenendo che gli elementi emersi dalle indagini della Guardia di finanza non potessero costituire elementi di prova in questa sede, in quanto non ancora oggetto di contraddittorio in sede penale. La richiesta di sospensione veniva, inoltre, motivata sulla base dell'esigenza di prevenire possibili contrasti di giudicati ed evitare che il convenuto fosse sottoposto ad un duplice sistema sanzionatorio per i medesimi fatti.

Eccepiva poi l'improponibilità dell'azione di responsabilità, per carenza di interesse ad agire della Procura contabile, in quanto l'Agea, in data 26 aprile 2016, aveva notificato allo Sgroi ordinanza-ingiunzione per la somma di euro 77.753,38 e tale titolo esecutivo era divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini.

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. Al riguardo, da un lato, riteneva che gli elementi di prova raccolti non fossero sufficienti a dimostrare le condotte contestate: considerava irrilevanti le circostanze che alcuni dei sottoscrittori del contratto del 2003 fossero risultati già deceduti all'epoca della stipula o mai anagrafati; evidenziava che quanto alle particelle intestate a Nicotra Fiorini Adele, solo la particella 38 era stata inserita nelle domande e che alcuni dei proprietari terrieri avevano riconosciuto di aver affittato i loro fondi al convenuto tra il 2003 e il 2009. D'altro canto, riteneva che il danno erariale non fosse attuale in quanto era in corso il recupero delle somme contestate da parte dell'Agea. Sotto ulteriore profilo, eccepiva la carenza del nesso di causalità tra le condotte ascritte ed il danno erariale, in quanto lo stesso doveva farsi discendere non

dalla presentazione delle domande da parte di Sgroi ma da un difetto dell'istruttoria condotta su tali domande dal CAA e dall'Agea che non avevano effettuato i controlli previsti.

In via istruttoria, articolava prova per testi.

All'udienza del 16 novembre 2016, il Pubblico Ministero si opponeva all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che nella sua condotta fossero individuabili gli estremi dell'occultamento doloso e al riguardo, richiamava le pronunce della locale Sezione di Appello n. 64/A/2016 e 269/A/2015. Si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa del convenuto e affermava la piena utilizzabilità nel presente giudizio delle prove precostituite ai sensi dell'art.116 cpc. Rilevato, infine, che l'eventuale responsabilità del CAA non escludeva la responsabilità dello Sgroi, insisteva nelle conclusioni rassegnate in atti.

## **DIRITTO**

**1.** In via preliminare deve essere esaminata la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione del procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Catania.

1.1. Tale richiesta non può essere accolta, posto che, ai sensi dell'art.295 cpc, la sospensione necessaria deve essere limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso stretto, ovvero ai soli casi in cui la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (cfr. SS.RR., ordinanza n.3/2012).

Non può ritenersi, infatti, che tale rapporto di pregiudizialità sussista tra l'odierno giudizio ed il procedimento penale, attualmente nella sua fase di esordio.

1.2. Né può ritenersi, come adombrato nella memoria di costituzione dello convenuto, che, in assenza di un dibattimento in sede penale, gli elementi di prova offerti dalla Procura contabile non possano essere apprezzati dal questo Collegio.

Innanzitutto, si osserva che, se la medesima relazione della Guardia di finanza ha condotto all'apertura sia dell'istruttoria penale sia dell'istruttoria in sede contabile, deve considerarsi che il

materiale probatorio su cui si fonda la citazione in giudizio, ancorché in parte coincidente (relazione della Guardia di finanza) con quello a base del procedimento penale, oltre ad essere stato integrato da risultanze istruttorie frutto di autonome iniziative della Procura agente, è dotato di un grado di completezza e precisione che esclude la necessità che debba essere assistito da asseverazioni o riscontri rivenienti da un eventuale giudizio penale.

D'altro canto, il Collegio ritiene opportuno rilevare che la giurisprudenza già da oltre un decennio ha affermato la piena utilizzabilità nel processo contabile delle prove assunte in sede penale, anche se non in dibattimento, in quanto al processo contabile non sono applicabili i commi 3 e 4 dell'art.111 della Costituzione, stante il rinvio esplicito dell'art.26 del regolamento di procedura alle norme del processo civile (cfr., *ex multis*, Sezione III, 10 settembre 2003, n.392; Sezione I, 16 giugno 2003, n.210). In altri termini, poiché il processo contabile si modella su quello civile, il principio del giusto processo applicabile a questa giurisdizione si declina nei termini del disposto del comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione: non è, quindi, necessario che la prova si formi nel contraddittorio tra le parti come è richiesto che avvenga nel processo penale, ma è sufficiente che il materiale probatorio raccolto nel fascicolo processuale sia oggetto del contraddittorio, anche se differito, condotto in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e secondo le modalità proprie del processo contabile.

1.3. Nemmeno può ritenersi che la prosecuzione del giudizio contabile leda i principi del giusto processo e del divieto del *ne bis in idem*, come articolati nella Cedu.

Valga al proposito quanto affermato dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella decisione del 15 novembre 2016: con riferimento alla legislazione norvegese che prevede, in relazione ai reati tributari, l'applicabilità sia di sanzioni penali che di sanzioni amministrative, la Grande Camera ha chiarito che non vi è violazione del principio del *ne bis in idem* qualora, per la stessa condotta, si venga sottoposti sia a giudizio penale che amministrativo, a condizione che i due procedimenti perseguano finalità complementari, le prove raccolte in un procedimento siano utilizzabili nell'altro e che le sanzioni complessivamente applicabili all'interessato siano proporzionate (A AND B v.

NORWAY JUDGMENT - Applications nos. 24130/11 and 29758/11, 15 novembre 2016).

Sulla base degli indicati criteri, deve ritenersi che la prosecuzione del giudizio contabile sia compatibile con il giudizio penale, poiché: (i) ha una finalità diversa da quest'ultimo, ovvero il ristoro del danno finanziario cagionato all'amministrazione dalla condotta del convenuto; (ii) sono utilizzabili le prove già raccolte nell'ambito del giudizio penale, come già illustrato al paragrafo 1.2.; (iii) nell'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna si tiene conto delle somme già recuperate dall'amministrazione danneggiata.

1.4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'eventuale giudizio penale è, pertanto, respinta.

2. Sempre in via preliminare, occorre verificare l'assunto della difesa del convenuto secondo cui la posizione dell'Agea già riceverebbe piena tutela dall'ordinanza-ingiunzione emessa in data 18 marzo 2016 e notificata il successivo 26 aprile, circostanza dalla quale discenderebbe la carenza dell'interesse ad agire in capo alla Procura contabile (cfr. art.100 cpc).

2.1. Al riguardo, preliminarmente si rileva che l'ordinanza- ingiunzione è riferita unicamente ai contributi percepiti dallo Sgroi a seguito di presentazione delle domande uniche di pagamento, atteso che il recupero delle somme relative alle misure agroalimentari è affidato alla Regione siciliana. L'importo per sorte capitale, tuttavia, è leggermente più alto dell'importo contestato a titolo di danno erariale con riferimento alle DUP, in quanto tiene conto anche della somma di €4.948,82, liquidata all'interessato in data 3 luglio 2014 per la campagna 2010. Ne consegue che nessun problema di ammissibilità si pone in relazione all'importo di euro 36.942,96, percepito dallo Sgroi per le campagne 2007 e 2008, a titolo di Aiuto/Pagamento per le Misure Agroalimentari e Benessere degli Animali.

2.2. Tuttavia, anche con riferimento ai contributi che sono oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, sussiste l'interesse ad agire della Procura, anche se l'amministrazione danneggiata si è già attivata per il recupero del credito.

L'indagine che si impone al Collegio, sotto questo profilo, non investe la questione della diversità

della natura giuridica dell'azione di responsabilità amministrativa e dell'azione di responsabilità civile, questione questa che si pone su di un piano diverso e pregiudiziale, quale quello della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile nelle fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, la quale può ormai ritenersi pienamente acclarata dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, succedutesi a decorrere dall'ordinanza n.4511/2006.

Nel caso in esame, occorre piuttosto indagare se la domanda di condanna rivolta a questo giudice risulti diretta non alla mera duplicazione del titolo già in possesso dell'amministrazione, ma sia suscettibile di conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (Cassazione, n.135/2001) ovvero di assicurare una tutela più ampia (Cassazione, n.14737/2006).

Sotto questo ultimo profilo, occorre rilevare l'incidenza di un'eventuale sentenza di condanna sulla possibilità per il convenuto di ricevere ulteriori finanziamenti pubblici.

Deve, infatti, riconoscersi che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare all'amministrazione danneggiata un titolo esecutivo che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla pubblica amministrazione, nel suo complesso, elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell'ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest'ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli effetti, anche di *status*, che l'ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (cfr., Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n.653/2012).

In tale più ampia accezione delle finalità dell'azione del Pubblico ministero contabile, può affermarsi allora che sussiste un interesse ad agire dello stesso, nella misura in cui una pronuncia di questo giudice può assicurare una tutela degli interessi dell'amministrazione più ampia di quella di carattere meramente economico.



2.3. L'azione di responsabilità è, pertanto, ammissibile.

3. Sempre in via preliminare, va, poi, disattesa la richiesta di procedere alla escussione dei testi come formulata dalla difesa dello Sgroi, atteso che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

4. Ancora in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, con riferimento alle somme percepite nel periodo anteriore al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'invito a dedurre, perfezionatasi il 18 gennaio 2016.

4.1. A tale riguardo, premesso che il termine prescrizione applicabile nel caso di specie è quello quinquennale, previsto dall'art.1, comma 2, della legge n.20/94, ai fini della individuazione del *dies a quo* occorre valutare se nella specie vi è stato occultamento doloso del danno nel qual caso, ai sensi della disposizione dianzi citata, il termine medesimo decorrerebbe dalla data della sua scoperta.

Quanto al significato da attribuirsi alla locuzione "occultamento doloso", una parte della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il decorso della prescrizione sia impedito laddove l'ignoranza dell'amministrazione si accompagna ad una condotta dolosa dell'autore del danno; in particolare, l'occultamento doloso è stato ritenuto sussistente a fronte della commissione del reato di peculato (Terza centrale, sentenza n.98/A/2002).

Altra parte della giurisprudenza, tra cui la locale Sezione di Appello, ha, invece, affermato che "*per potersi configurare il doloso occultamento del danno, occorre un comportamento il quale, pur potendo comprendere l'attività antigiuridica pregiudizievole, includa, tuttavia, atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto*" (Appelli Sicilia, 11/A/2016; in senso conforme, tra le altre, Terza Centrale, 830/A/2012; Liguria, n.83/2015).

Al fine, quindi, di verificare se vi sia stato occultamento doloso, occorre esaminare in concreto la fattispecie che ci occupa e valutare se sia stato provato un comportamento dello Sgroi, idoneo ad occultare l'estensione effettiva dei terreni nella sua disponibilità.

4.2. Dalla documentazione versata in atti dalla Procura erariale, emerge che l'odierno convenuto non

si è limitato a dichiarazioni non veritiere nella compilazione delle domande di aiuto, ma ha allegato alle stesse documentati falsi, idonei a celare il comportamento illecito.

Alle domande presentate negli anni 2007, 2008 e 2009, infatti, Sgroi allegava un contratto di affitto di fondi rustici risalente al 2003, che fra i presunti sottoscrittori annoverava un soggetto già deceduto nel 1988, nonché alcuni soggetti mai anagrafati. Tali incoerenze sono sufficienti a far ritenere la falsità dell'intero documento, mentre non appaiono pertinenti le argomentazioni usate dalla difesa del convenuto, secondo la quale avrebbero dovuto essere escussi gli eredi del defunto o non sarebbe significativa la circostanza che altri contraenti non risultino iscritti nei registri anagrafici.

Quanto alle domande successive, Sgroi allegava una dichiarazione unilaterale di affitto nella quale ricomprendeva numerose particelle per le quali i proprietari disconoscevano di avergli dato alcuna disponibilità.

4.3. È, pertanto, provato l'occultamento doloso e il termine di decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data di stesura della prima relazione della Guardia di finanza risalente al 16 dicembre 2014.

Ne consegue che alla data di notifica dell'invito a dedurre (18 gennaio 2016) non si era determinata alcuna prescrizione.

5. Nel merito, l'azione della Procura contabile è fondata e va affermata la responsabilità del convenuto Sgroi per l'indebita percezione dei contributi pubblici contestati.

La questione che si pone attiene ai connotati della disponibilità dei terreni dichiarati ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari.

La giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato, sin dalla sentenza n.1890 del 2009, che tale disponibilità deve essere "titolata" nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o addirittura il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a giustificazione della disponibilità dei terreni per poter chiedere i contributi comunitari.

Anche se la disciplina comunitaria non qualifica espressamente la richiesta «disponibilità» di estensioni di terreno su cui esercitare le attività agricole o di allevamento oggetto di incentivazione,

deve, tuttavia, considerarsi che nella disciplina domestica, tra le informazioni indispensabili da fornire per l'ottenimento dei contributi, vi sono quelle relative alle modalità di conduzione delle superfici per le quali vengono richiesti i premi. È evidente, infatti, che trattandosi di aiuti parametrati all'estensione dei terreni, la reale disponibilità delle superfici (delle quali, comunque, occorre la specificazione dei riferimenti catastali dettagliati) costituisce un fattore essenziale.

L'erogazione del contributo, dunque, è condizionata alla sussistenza di un titolo, debitamente documentabile, attributivo al coltivatore/allevatore della disponibilità della superficie. E l'esigenza di destinare le risorse a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura nonché quella, connessa, di semplificare il controllo che tale destinazione abbia luogo, rende assolutamente ragionevole che la fruibilità dei contributi per i quali v'è causa sia subordinata alla spendita di un titolo idoneo alla conduzione della superficie.

Nel caso in esame, le indagini compiute dalla Guardia di Finanza e la documentazione versata agli atti dalla Procura contabile hanno evidenziato che lo Sgroi ha ripetutamente dichiarato la disponibilità di terreni per i quali in realtà non aveva titoli idonei a giustificare la conduzione. Ed, infatti, le controparti dei contratti di affitto degli indicati fondi rustici o erano decedute prima della data di stipulazione del contratto o non risultavano iscritte nei registri dell'anagrafe o erano ignare della esistenza dei contratti che lo Sgroi assumeva in essere.

Il contenuto delle evidenze documentali raccolte dal Requirente, infine, non è stato superato dalle argomentazioni spese dal convenuto nella sua difesa. Già si è detto dell'inutilità di un'eventuale audizione degli eredi del signor Buda che, deceduto nel 1988, non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto di affitto datato 1° luglio 2003; parimenti non avrebbero potuto sottoscrivere il contratto soggetti nemmeno iscritti all'anagrafe.

Quanto alla posizione della signora Nicotra Fiorini Adele, sono state ricomprese nelle domande di aiuto 10 particelle di sua proprietà, tra le 11 inserite nel contratto di affitto; per un errore di trascrizione nella relazione della Guardia di finanza, le 11 particelle sono state riportate come facenti parte del foglio 21, mentre in realtà, 10 particelle insistono sul foglio 23.

Con riferimento a quanto argomentato dalla difesa sub f) e g), si rileva che laddove i proprietari, pur non avendo stipulato contratti di affitto con lo Sgroi, hanno riconosciuto di avergli verbalmente consentito l'uso a pascolo, il Pubblico Ministero non ha ricompreso i loro terreni nel conteggio dell'estensione dei terreni indebitamente dichiarati.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che l'erogazione dei contributi pubblici in contestazione è avvenuta in maniera indebita, a cagione del comportamento del convenuto che ha scientemente e ripetutamente dichiarato dati non conformi al vero. In altri termini, nella fattispecie dedotta in controversia è dato riscontrare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell'illecito erariale, ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento dannoso ed ascrivibile – sul piano psicologico – ad un soggetto agente, a titolo di dolo.

6. Non può, infatti, condividersi quanto sostenuto dalla difesa dello Sgroi circa l'assenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il procurato danno che andrebbe, invece, ricondotto causalmente a difetti nell'istruttoria del CAA e dell'Agea.

Il comportamento del CAA e dell'AGEA che viene portato all'attenzione del Collegio, infatti, si inserisce in un momento successivo alla presentazione della domanda contenente le false attestazioni, ovvero alla condotta del convenuto, perché attiene alla pretesa assenza di controlli successivi sulle dichiarazioni rese dall'agricoltore.

La valenza che, pertanto, tale comportamento assume rispetto alla fattispecie contestata all'odierno convenuto è quella di causa sopravvenuta, ma la causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale solo quando è stata da sola sufficiente a determinare l'evento ovvero quando ha avuto autonoma efficienza (cfr. art.41, comma 2, codice penale).

Ne discende, quindi, l'irrilevanza di eventuali comportamenti negligenti del CAA o dell'Agea ai fini dell'odierno giudizio.

7. Passando ora alla quantificazione del danno, si osserva che come evidenziato in dettaglio dal Pubblico Ministero nell'atto di citazione sulla base dei fascicoli aziendali allegati, l'estensione delle superfici indebitamente dichiarate ha rappresentato la parte prevalente delle superfici ammesse a

contribuzione. Lo scostamento superiore al 50% e, quindi, particolarmente rilevante tra superfici legittimamente disponibili e superfici artificialmente dichiarate per la parametrizzazione del contributo pubblico supera la “soglia di irregolarità”, al di sotto della quale permane, comunque, l’interesse dell’amministrazione medesima alla realizzazione regolare della parte residua del programma (cfr., articolo 53, comma 1, del regolamento n.796/2004/CE (poi art.60, comma 1, regolamento n. 1122/2009), per quanto attiene alle domande uniche di pagamento; articolo 16, punto 5 del regolamento n.1975/2006/CE, per quanto riguarda le misure agroalimentari).

Pertanto, può essere confermata la quantificazione del danno operata dalla Procura erariale, posto che la condotta dolosa dell’interessato esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell’addebito, di cui all’art. 52 co. 2° del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e all’art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

8. Devono, infine, essere svolte alcune considerazioni sulla corretta individuazione della amministrazione danneggiata.

Come più ampiamente esposto nella parte in fatto, la somma richiesta dal Requirente pari a euro 103.795,89 è composta da contributi pubblici ottenuti sulla base delle domande uniche di pagamento per un ammontare di euro 66.852,93, nonchè da contributi pubblici ottenuti sulla base delle domande di aiuto/pagamento per le misure agroalimentari e benessere degli animali per un ammontare pari a euro 36.942,96. In relazione a tali ultime somme, l’Agea ha agito quale organismo pagatore in nome e per conto della Regione siciliana, sulla base di rapporti convenzionali con tale ente, fermo restando che l’autorità di gestione restava la Regione trattandosi di misure collegate al Piano di sviluppo rurale. E, infatti, emersa la condotta illecita dello SgROI a seguito della segnalazione della Guardia di finanza, l’Agea ha rimesso alla Regione siciliana, Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, l’istruttoria relativa per competenza (cfr. premesse al provvedimento Agea.UCCU.3763, deliberazione n.2014/164).

Pertanto, mentre in relazione all’importo di euro 66.852,93, l’amministrazione danneggiata è l’Agea, in relazione ai contributi indebitamente erogati a titolo di misure agroalimentari, l’amministrazione

danneggiata è, dunque, la Regione siciliana.

Per mera completezza, si osserva che è possibile per il Collegio individuare l'amministrazione danneggiata anche in difformità dall'atto di citazione, senza che ciò possa minimamente inficiare l'azione intrapresa dall'attore pubblico in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la tutela del diritto di difesa del convenuto è garantita purché l'atto di citazione fornisca gli elementi essenziali di fatto su cui poggia la domanda di risarcimento (così, questa Sezione giurisdizionale, in diversa composizione collegiale, 27 gennaio 2016, n.217, che richiama Sezione Toscana, n.833/2000, Sezione Veneto, n. 1237/2004; Sezione Liguria, n.904/2005).

9. Conseguentemente, il Collegio condanna il signor Sgroi Salvatore a pagare, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, la somma € 66.852,93 (euro sessantaseimilaottocentocinquantadue/93) e in favore della Regione siciliana, la somma di € 36.942,96 (euro trentaseimilanovecentoquarantadue/96). Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e dagli interessi legali maturandi, sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana**

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63160** del registro di segreteria, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna il signor Sgroi Salvatore a pagare, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, la somma € 66.852,93 (euro sessantaseimilaottocentocinquantadue/93) e in favore della Regione siciliana, la somma di € 36.942,96 (euro trentaseimilanovecentoquarantadue/96). Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti

esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e dagli interessi legali maturandi, sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto a pagare, in favore dello Stato, le spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 249,72 ( euro duecentoquarantanove/72).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 novembre 2016.

**L'Estensore**

F.to Igina Maio

**Il Presidente**

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 09 gennaio 2017

Il Direttore della segreteria

F.to dott.ssa Rita Casamichele